



"RAGGIUNGERE"

Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti

Periodico trimestrale di informazione - **Anno XIV - Numero 1** - Sede e Redazione: Via dei Missaglia, 117 - 20142 Milano
Direttore Responsabile: Salvatore Giambruno - Fotolito e stampa: Grafiche CAM via degli Artigiani, 11 - 26025 Pandino (CR)
Iscri. Trib. Milano n. 104 del 07/02/89 - Spedizione in abbonamento postale, Art. 2 Comma 20/C, Legge 662/96 - Filiale di Milano

EDITORIALE

Cari amici,

Stiamo facendo il possibile per farvi arrivare questo numero del giornalino a cavallo delle festività di Pasqua. Se non ci riuscissimo, comunque Buona Pasqua a tutti. Come noterete, questo numero contiene una nutrita serie di informazioni di tipo legislativo. Poiché infatti sono state introdotte di recente alcune novità che riguardano le leggi in vigore a favore dei disabili, molti soci ci hanno chiesto di saperne di più.

Abbiamo ritenuto quindi che fosse il caso di affrontare e approfondire questo argomento fornendo una panoramica di queste novità. La maggior parte delle informazioni ci pervengono dall'ottimo servizio legale della LEDHA, di cui noi facciamo parte.

Vista la sollecitazione ricevuta da molti soci e preso atto che in effetti questo tema non viene esaminato da qualche tempo nei nostri incontri, abbiamo deciso in consiglio direttivo che il dibattito durante l'assemblea di quest'anno sarà prevalentemente focalizzato sulla realtà legislativa a favore dei disabili e delle loro famiglie. Approfondiremo questo aspetto anche con particolare riguardo a come le leggi vengono applicate e come invece a volte vengono disattese.

*Anche quest'anno dedicheremo molto spazio allo scambio di idee, punti di vista, esperienze, che molti soci hanno caldeggiato, soprattutto coloro che provengono da sedi distanti da Milano e dalla Lombardia. Oltre ai consueti atti assembleari discuteremo poi di alcuni interessanti notizie sul piano della creazione del Centro Polifunzionale. Sull'argomento vi dico per ora soltanto che se da una parte abbiamo avuto una grossa delusione per la mancata accettazione di finanziamento del nostro progetto da parte della Fondazione Cariplo, dall'altra si è aperto lo spiraglio di una possibile soluzione del nostro problema. Non voglio anticipare nulla per scarsanza e per non togliervi la sorpresa, ne riparleremo in assemblea. Vi aspetto tutti numerosi il **27 Maggio**.*

Salvatore Giambruno

SOMMARIO

- Pag. 1 • Editoriale • Il sito Internet funziona
• A fine maggio l'Assemblea dei Soci
- Pag. 2-4 • Le Leggi • Agevolazioni e novità per i disabili
- Pag. 4-5 • Le novità apportate dalle modifiche alla Legge 104/92
- Pag. 5 • Trasferimento delle Funzioni Relative alla Concessione delle Provvidenze Economiche a favore di Invalidi Civili
- Pag. 6 • Visto in TV
- Pag. 7-8 • Le Sedi Informano
• L'attività del Friuli Venezia Giulia
- Pag. 9-10 • Lettere
- Pag. 10-12 • Brava Simona!
- Pag. 13-14 • Notizie e consigli utili
- Pag. 15-16 • Lo sviluppo del bambino disabile

IL SITO INTERNET FUNZIONA !



Per quelli che ancora non lo sapessero, il sito dell'Associazione è già attivo. Non è ancora completo con tutte le informazioni che intendiamo inserire, ma è già un buon punto di partenza. Inoltre è un valido biglietto da visita per chi volesse conoscerci meglio. Ricordiamo l'indirizzo:

www.raggiungere.it

Nell'ambito del sito è stato inserito anche il nuovo indirizzo e-mail a cui si potranno inviare tutte le richieste generiche di informazioni:

info@raggiungere.it

Oltre a questo, sono anche attivi i seguenti indirizzi di e-mail:

segreteria@raggiungere.it

presidente@raggiungere.it

redazione@raggiungere.it

A fine maggio l'Assemblea dei Soci

L'Assemblea annuale dei Soci si svolgerà quest'anno Domenica 27 maggio presso la Sede di Via dei Missaglia, 117 - Milano - (Tel. 02.89389380). Ricordate di segnare la data sulle vostre agende.

Il programma dettagliato verrà inviato separatamente in tempo utile.

Le Leggi



Agevolazioni e novità per i disabili

Presentiamo, in sintesi, le numerose novità legislative, soprattutto di ordine fiscale, ma non solo, introdotte con il collegato fiscale alla finanziaria 2000 (l. 21.11. 2000 n.342) e con la legge finanziaria 2001 (l. 23.12.2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), che possono interessare le persone con handicap.

1. Agevolazioni sui mezzi di trasporto

Il collegato fiscale ha esteso la riduzione IVA al 4% sull'acquisto dei veicoli e l'esenzione dal pagamento del bollo auto ai soggetti *non vedenti e sordomuti* (o ai familiari che li abbiano fiscalmente a carico), *senza l'obbligo di adattamento del veicolo.*

La detraibilità ai fini IRPEF della spesa d'acquisto del veicolo spetta-

va a questi soggetti già dall'anno passato, per effetto della legge finanziaria per l'anno 2000.

La finanziaria per l'anno 2001, da parte sua, ha esteso *tutte le agevolazioni sui mezzi di trasporto* (IVA al 4%, detrazione IRPEF nella misura del 19%, esenzione dal pagamento del bollo auto) anche *"ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo"* (così art. 30, co. 7, L. 338/2000).

Questa la lettera della legge. Però a complicare l'interpretazione delle suddette disposizioni è intervenuta una Circolare del Ministero delle Finanze, la Circ. 1 del 3.1.2001.

Essa, al paragrafo 2.3.5, sotto il titolo "Tasse automobilistiche - agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli da parte di soggetti portatori di handicap psichici", riporta fra l'altro la seguente affermazione: *"Si ritiene che i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre necessitano di particolari adattamenti, potendo essere sufficienti anche accessori di serie, qualora questi siano prescritti dalla competente commissione medica"*.

In sostanza, quindi, per il caso delle persone con handicap psichico o intellettivo viene introdotto in maniera surrettizia l'obbligo di adattamento che la legge ha negato!

Evidentemente, l'inciso "a prescindere dall'adattamento del veicolo", contenuto nella norma, viene dal ministero riferito esclusivamente alla seconda categoria di

soggetti indicati, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Ma di quale adattamento del veicolo (soprattutto di serie!) possono aver bisogno le persone con handicap psichico o mentale (salvo, chiaramente casi particolari, sempre possibili)?

2. Agevolazioni sulle imposte sui redditi

a) Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici

L'art. 30 del collegato fiscale (modificando l'art. 10, comma 2, del TUIR, D.P.R. n.917/1986 "Testo unico delle imposte sui redditi"), *prevede la deducibilità dei contributi obbligatori versati per i collaboratori domestici e per gli addetti all'assistenza personale o familiare* (baby sitter, assistenti

degli anziani, dei disabili ...), regolarmente assunti.

L'importo massimo che il datore di lavoro potrà dedurre dal proprio reddito complessivo è di lire 3.000.000.

Si potranno portare in deduzione, già nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2001, i contributi obbligatori versati nel 2000.

b) Detraibilità delle spese di assistenza specifica svolta da personale qualificato

Il comma 1 dell'art.31 del collegato fiscale (attraverso una modifica della lettera c), comma 1, dell'art. 13-bis, del TUIR), estende il diritto alla detrazione d'imposta, già prevista per le spese mediche, alle spese per assistenza specifica.

La detrazione, del 19%, spetta, senza limiti di spesa, per le *spese sostenute per l'assistenza resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica*.

In particolare, ai sensi della Circ. n. 207/E del 16.11.2000 del Ministero delle Finanze, per spese di assistenza specifica devono intendersi "i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche

(ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)".

Continuano ad essere *deducibili* (per l'intero ammontare sottratto dal reddito complessivo), le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, ma solo se la spesa interessa le *persone con grave disabilità permanente*.

c) Detraibilità anche a favore dei familiari conviventi

Un'altra agevolazione fiscale riguarda le persone esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologia. Per queste persone e solo per le spese riguardanti la loro patologia (non coperte dall'esenzione), è prevista una forma più ampia di detrazione al momento della denuncia dei redditi.

Se il reddito della persona affetta da patologia determina un'imposta non sufficientemente capiente rispetto alla misura della detrazione che spetterebbe al contribuente, scatta la possibilità di detrazione per i familiari conviventi con la persona diretta interessata, *anche se questa non è fiscalmente a carico*.

La detrazione può essere operata solo per la parte non detratta dal diretto interessato e

solo dai familiari indicati dall'art. 433 del Codice Civile (ossia coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), che siano conviventi col diretto interessato.

Tale beneficio è sottoposto ad un limite annuo di lire 12.000.000.

d) Detraibilità delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche

La finanziaria 2001 ha precisato la disciplina in vigore (l. 449/1997) in materia di detrazione, dall'imposta lorda sui redditi, degli oneri di ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche.

Il quadro che ne deriva, in sintesi, è il seguente: le *persone con handicap grave riconosciuto* possono detrarre, nella misura del 36 %, le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, se hanno per oggetto ascensori o montacarichi, oppure la realizzazione di strumenti, anche tecnologicamente avanzati, idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone disabili gravi.

3. Congedi retribuiti per il genitore

La finanziaria 2001 interviene, migliorando il trattamento per i fami-

liari di handicappati gravi, sulla l. 53/2000, che ha introdotto svariate forme di congedo dal lavoro.

Infatti, si prevede che il lavoratore dipendente che sia genitore, anche adottivo, o fratello convivente (nel caso in cui siano scomparsi i genitori) di una persona con grave handicap, possa chiedere fino a *due anni di congedo retribuito* per assistere appunto il familiare handicappato grave.

Il periodo di assenza dal lavoro è coperto da un'indennità (a carico dell'ente previdenziale) corrispondente all'ultima retribuzione percepita, nonché da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L'importo massimo erogabile (fra indennità e contribuzioni) è di setanta milioni annui.

Purtroppo, oltre all'incomprensibile esclusione dal beneficio di familiari stretti come il coniuge, la normativa desta perplessità anche laddove richiede il possesso della attestazione di gravità dell'handicap da un minimo di cinque anni.

4. Prepensionamento per i lavoratori invalidi

I lavoratori dipendenti che siano invalidi (per qualsiasi causa) superiori al 74 % o sordomuti possono richiedere,

per ogni anno di lavoro effettivo (svolto presso pubbliche amministrazioni, datori di lavoro privati o cooperative), due mesi di contributi figurativi, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione, fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Non è previsto analogo beneficio per i familiari di disabili.

5. Esonero dalla "ripetizione delle visite"

La finanziaria per il 2001 prevede che "i cittadini affetti dalla sindrome di Down e i sog-

getti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia".

Questa la lettera della norma.

Di cui però francamente ci sfugge il significato, stante che ad oggi non vi è alcuna previsione di ripetizione annuale delle visite mediche di accertamento!

6. Franchigia a favore di persone con handicap grave sull'imposta sulle successioni e donazioni


L'art. 69 del collegato fiscale riforma la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni (D. lgs. 31 ottobre 1990 n. 346).

L'innovazione più rilevante è data dall'adozione di un diverso sistema di applicazione del tributo che non colpisce più l'asse ereditario globale, ma le singole attribuzioni in capo a eredi, legatari o donatari.

Ogni beneficiario fruitore di una franchigia (importo al di sotto del

quale l'imposta non è dovuta) di 350 milioni di lire, spettante una sola volta in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima persona, sia per donazione o altre liberalità che per successione.

L'importo della franchigia viene innalzato ad un miliardo di lire per le persone con handicap grave riconosciuto (ed anche per i minori).



Le novità apportate dalle modifiche alla Legge 104/92

La Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 è intervenuta a modificare l'art. 33 della Legge 104/92 in tema di benefici a favore delle persone handicappate gravi.

La definizione di handicap grave viene definita dall'Articolo 3, c. 3° della stessa Legge che recita: "Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, conti-

nuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".

L'accertamento della situazione di gravità è eseguito dalle commissioni mediche A.S.L. di cui alla Legge n. 295/1990 come integrata ai sensi della 104 stessa.

Permessi per l'assistenza dei figli minori di età inferiore ai 3 anni (Art. 33, comma 1 e 2, Legge 104/1992)

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, che assistono un figlio minore con handicap grave hanno diritto al prolungamento fino al terzo anno di vita dell'astensione facoltativa dal lavoro (di cui all'Art. 7 della L. n. 1204/1971). In alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa, hanno diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito, sempre fino ai 3 anni del bambino.

In virtù di tale modifica

è ora possibile per il genitore lavoratore fruitore del prolungamento dell'astensione facoltativa o dei riposi orari fino a 3 anni di età del bambino nonché dei giorni di permesso mensili dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora l'altro genitore non abbia diritto a tali benefici (perché ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, ecc.).